



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consigli
Tribunali

[Torna alla pagina precedente](#)

Publicato il 26/09/2016

N. ~~00812~~/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00~~812~~/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro
generale ~~598~~ del ~~2016~~, proposto da:
~~Gestoparchi S.r.l.~~, in persona del
legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. ~~Haris~~
~~Macchione~~ C.F.
~~MCCRL76B53D086K~~, con
domicilio eletto presso l'avv. ~~Haris~~
~~Draghetti~~ in ~~Bologna~~, via del
~~Perugino~~ 4;

contro

[REDACTED], in persona del
legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avvocato
[REDACTED] [REDACTED] C.F.

[REDACTED],
domiciliato ex art. 25 cpa presso la
Segreteria Tar in Bologna, [REDACTED]

[REDACTED]

nei confronti di

[REDACTED], [REDACTED] [REDACTED],
[REDACTED] Fra [REDACTED] [REDACTED] D.,
in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentati e difesi dagli
[REDACTED] [REDACTED] C.F.

[REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] C.F.

[REDACTED], con
domicilio eletto presso l'avv. [REDACTED]
[REDACTED] in Bologna, via [REDACTED]
[REDACTED] 40/6/A,

per l'annullamento

della determinazione n. [REDACTED] del [REDACTED]
[REDACTED] avente per oggetto la
concessione di lavori pubblici per la
gestione economica funzionale ed
esecuzione della riqualificazione del

parco acquatico "██████████" nonché
dei relativi verbali di aggiudicazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in
giudizio del ██████████, di
██████████, di ██████████
e di ██████. Fra ██████████
██████████;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio
del giorno ~~15 settembre~~ 2016 il
dott. Ugo De Carlo e uditi per le
parti i difensori ██████████, ██████████
██████████;

Sentite le stesse parti ai sensi
dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente impugnava gli
atti indicati in epigrafe ritenendo di
essere stata esclusa ingiustamente
dalla gara per l'affidamento in
concessione del ██████████ "██████████"
██████████.

Il [REDACTED] e la società controinteressata, costituendosi, eccepivano preliminarmente l'irricevibilità del ricorso per tardività.

L'eccezione è fondata.

L'atto di esclusione è stato comunicato alla ricorrente in data 11.5.2016, mentre il ricorso è stato notificato in data 8.8.2016.

Trattandosi di un ricorso in materia di appalti il termine per impugnare l'atto è dimezzato ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a. e l'impugnazione sarebbe dovuta essere notificata comunque entro il 11.6.2016.

Il ricorso è di conseguenza irricevibile e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre accessori per ciascuna delle controparti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio,

Presidente

Umberto Giovannini,

Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere,

Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Ugo De Carlo

**Giuseppe Di
Nunzio**

IL SEGRETARIO